



COMUNE DI POSTA FIBRENO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI SOCIO - ASSISTENZIALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27 settembre 2017

Indice

Premessa

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Obiettivi

Art. 3 - Destinatari

Art. 4 - Requisiti per l'accesso

Art. 5 - Determinazione del minimo vitale

Art. 6 - Segnalazione dello stato di bisogno

Art. 7 - Istruttoria della domanda

Art. 8 - Ammissione al contributo

Art. 9 - Tipologia e durata degli interventi

Art. 10 - Erogazione contributo

Art. 11- Obblighi del beneficiario

Art. 12 - Entrata in vigore

PREMESSA

Con il presente regolamento si intende ridurre la discrezionalità nell'erogazione dei contributi, attraverso la determinazione di criteri generali dell'assistenza economica ai sensi dell'art. 12 della L. 241/90 e s.m.i.

ART. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina i criteri di accesso, le procedure e l'erogazione degli interventi economici di assistenza sociale del Comune, secondo principi di universalità, uguaglianza, non discriminazione e cittadinanza voluti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato. In particolare è redatto in ottemperanza e conformità alla normativa vigente statale, Regionale e allo Statuto Comunale.

ART. 2 - Obiettivi

Gli interventi di cui al presente regolamento sono finalizzati a prevenire o ridurre il disagio o la marginalità generati da insufficienza del reddito tale da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

Le prestazioni economiche del Comune di Posta Fibreno vanno ad integrare le eventuali, ulteriori provvidenze erogate da soggetti pubblici e privati che concorrono a supportare le famiglie o singoli in condizioni di indigenza.

Gli interventi economici di cui al presente regolamento non costituiscono un diritto in senso assoluto per i soggetti richiedenti, hanno carattere integrativo e non sostitutivo del reddito familiare.

ART. 3 - Destinatari

Possono accedere alla domanda per le prestazioni economiche disciplinate dal presente regolamento:

- Cittadini italiani residenti nel Comune di Posta Fibreno.
- I cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri residenti purché titolari di permesso di soggiorno o permesso di soggiorno di lungo periodo.

ART. 4 - Requisiti per l'accesso

Le richieste di assistenza economica devono essere presentate per iscritto su apposito modulo fornito dall'ufficio Servizi Sociali e possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno. Possono accedere ai contributi di cui al presente regolamento i soggetti in stato di bisogno, tenuto conto delle seguenti condizioni:

A) Certificazione ISEE, relativo alla situazione reddituale dell'anno precedente, inferiore al minimo vitale calcolato tenendo in considerazione la pensione minima INPS da lavoro dipendente. Nel caso in cui la situazione reddituale di riferimento avesse subito una modifica in un arco temporale inferiore

all'anno, la certificazione sarà integrata da dichiarazione sostitutiva dall'atto di notorietà, effettuata come per legge.

B) inesistenza di parenti tenuti agli alimenti che, di fatto, provvedano a garantire il minimo vitale; il responsabile del procedimento ha la facoltà di convocare gli obbligati agli alimenti, quando sono in condizione di provvedervi, nel caso in cui si rifiutino o ritardino il proprio intervento ed informarli dei rispettivi obblighi di legge, nonché richiedere al soggetto interessato all'intervento, di attivare la procedura per l'esecuzione coattiva dell'obbligo tramite gli organi competenti. Nelle more della procedura predetta, l'intervento è assicurato provvisoriamente dal Comune con obbligo di rivalsa sull'eredità/beni dei soggetti obbligati.

C) situazione occupazionale precaria;

D) condizioni sociali o familiari precarie;

E) richieste non ripetute ed abituarie;

F) sussistenza di uno stato di bisogno accertato dai Servizi Sociali comunali

G) non deve essere proprietario o comproprietario di immobili o titolare di altro diritto reale su immobili, con esclusione del diritto d'uso e di abitazione, ad eccezione della casa di abitazione e sempre a condizione che il valore catastale imposta di successione della casa non sia superiore a € 100.000,00;

H) patrimonio mobiliare non superiore a 5.000,00

ART. 5 - Determinazione del "minimo vitale"

Per "minimo vitale" s'intende il livello minimo di capacità economica necessaria per condurre una vita personale e sociale con un minimo di dignità e di decoro in ordine particolarmente all'alimentazione, all'abbigliamento, igiene, sanità e vita di relazione.

Al fine di ottenere un'indicazione economica di fabbisogno è stabilita la soglia del minimo vitale sulla base della pensione minima INPS da lavoro dipendente aggiornata annualmente.

ART. 6 - Segnalazione dello stato di bisogno

Il richiedente presenta la richiesta di contributo all' ufficio Servizi Sociali.

Le segnalazioni, che richiedono l'intervento di sostegno economico, potranno essere fatte anche da persone fisiche o da enti pubblici e privati, in forma scritta.

L'Assistente Sociale contatterà la persona segnalata indicando il nominativo della persona o dell'ente segnalante. Nel caso il segnalante ritenga opportuno richiedere di non essere indicato alla persona in situazione dovrà spiegare per iscritto il motivo; in questo caso l'assistente sociale valuterà l'opportunità di intervenire comunque informando il segnalante.

Non saranno prese in considerazione segnalazioni anonime.

ART. 7 - Istruttoria della domanda

Alla richiesta di contributo deve essere allegato l'ultimo modello ISEE con la Dichiarazione Sostitutiva Unica, la documentazione utile a chiarire le particolari circostanze, la natura, l'origine e l'entità del bisogno, nonché fonti di reddito non dichiarabili ma che concorrono al benessere della persona e/o del suo nucleo familiare.

Per la determinazione dell'intervento economico comunale, si tiene conto della situazione economica corrente (alla data della presentazione della domanda) oltre che da quella che si evince dal modello ISEE.

L'assenza o l'incompletezza della documentazione richiesta sospende i termini di risposta.

Alle domande, complete della documentazione richiesta, è data risposta entro 30 giorni.

In caso di particolare complessità o di necessità di reperimento di informazioni particolari, il termine è prorogato di ulteriori 30 giorni previa informazione al richiedente.

Lo stato di bisogno è il requisito indispensabile per la concessione di contributi ed è accertato dall'Assistente Sociale attraverso l'indagine sociale avvalendosi delle conoscenze tecniche e degli strumenti professionali che gli sono caratteristici, nonché, se necessario, dalle informazioni ritenute necessarie, reperite anche da accertamenti da parte del Comando Vigili Urbani o tramite altri uffici.

Le dichiarazioni sostitutive che riportano un valore ISEE uguale a 0 devono essere accompagnate all'autocertificazione del richiedente, esplicitativa del profilo economico, personale e del nucleo di convivenza del dichiarante.

L'accertamento dello stato di bisogno tiene conto dei criteri di ammissibilità del presente regolamento; in ogni caso è possibile su motivata relazione dell'Assistente Sociale erogare contributi temporanei in situazioni di superamento del minimo vitale o negarli in presenza di minimo vitale.

ART. 8 - Ammissione al contributo

La relazione dell'Assistente Sociale stabilisce l'ammissibilità del contributo e prevede la descrizione della situazione dell'utente, le motivazioni all'intervento, l'ammontare del contributo, la tipologia, le modalità.

Il Responsabile dei servizi sociali valuta la rispondenza tra le richieste di assistenza economica e le disponibilità di bilancio relative agli stanziamenti allocati sui capitoli di spesa inerenti gli specifici programmi.

L'approvazione del contributo avviene con determinazione del Responsabile del Servizio Sociale sulla base della relazione sociale nell'ambito dei vincoli di bilancio dell'Ente nei tempi previsti dal presente regolamento.

Sia l'ammissione che il diniego devono essere comunicati al richiedente, motivando il motivo del

diniego.

La pubblicazione sul sito del provvedimento di concessione del contributo deve avvenire in forma anonima e comunque nel rispetto della privacy.

ART. 9 - Tipologia e durata degli interventi

Gli interventi economici disciplinati del presente regolamento e in particolare quelli previsti dall'articolo 6, possono essere:

- a) straordinari
- b) pagamento a sostegno dell'acquisto di beni e servizi

a) straordinari:

il Comune può effettuare interventi straordinari di natura economica a favore di soggetti in stato di bisogno nei seguenti casi:

- a copertura di situazioni di bisogno di carattere eccezionale ed urgente dietro presentazione di adeguata documentazione (ad esempio quelle di natura sociosanitaria non garantita dal Servizio Sanitario Nazionale per terapie particolari, protesi, ricoveri o quelle legate a spese funerarie);
- come intervento iniziale a sostegno di nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali sono divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi eccezionali, gravi e non prevedibili;
- a copertura di altri bisogni atipici che debbono essere necessariamente considerati di volta in volta.

b) pagamento a sostegno dell'acquisto di beni e servizi:

consiste in contributi erogati dal Comune per coprire il pagamento di utenze, bollette e spese per acquisto di generi di prima necessità previa presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa (ad esempio canoni di affitto, farmaci, etc.).

ART. 10 - Erogazione contributo.

Il Responsabile dei Servizi Sociali, una volta completata l'istruttoria della pratica, laddove ravvisi l'effettiva necessità di un intervento economico, come previsto dall'articolo 6, provvede con propria determina in base alle disponibilità di bilancio.

ART. 11 – Obblighi del beneficiario.

Il beneficiario presenterà all'Assistente sociale la documentazione comprovante la spesa sostenuta.

Art.12 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore per le domande presentate successivamente all'approvazione dello stesso.